



**COMUNE DI SAN VALENTINO
IN ABRUZZO CITERIORE
PROVINCIA DI PESCARA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 24/07/2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (ART. 17-bis, D.L. 34/2023).

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro, del mese di Luglio alle ore 19:30, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

| CARICA | COGNOME E NOME | PRESENTE |
|---------------|-----------------------|-----------------|
| SINDACO | D'ANGELO ANTONIO | SI |
| CONSIGLIERE | DI MARTINO CRISTIAN | SI |
| CONSIGLIERE | DI TOMASSO MARTINA | SI |
| CONSIGLIERE | RONZONE ASSUNTA | SI |
| CONSIGLIERE | DE GREGORIO FRANCESCO | SI |
| CONSIGLIERE | MONTEPARA KATIA | SI |
| CONSIGLIERE | DI FAZIO PASQUALE | SI |
| CONSIGLIERE | RICCI CESIDIO | -- |
| CONSIGLIERE | CACCIATORE SANDRO | SI |
| CONSIGLIERE | PIERDOMENICO LUCIA | SI |
| CONSIGLIERE | DI DOMIZIO KATIA | -- |

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Comunale ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco D'ANGELO ANTONIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, definitivamente convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (G.U. n. 124 del 29 maggio scorso), introduce alcune ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R);

Che l'art. 17-bis, del dl n. 34/2023, disciplina la facoltà per i Comuni di disporre:

- a) lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).
- b) lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R.
- c) la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R;

Considerato che è opportuno stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis, del dl n. 34/2023, limitatamente alla definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (punto "c" sopra citato), al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

Rilevato che, in tal caso, non si determinerebbe una cancellazione del debito tributario, in quanto la misura incide solo su interessi e sanzioni, mentre il credito originario costituito dalla sorte capitale, nonché il rimborso spese delle procedure cautelari ed esecutive, resta preservato;

Rilevato che l'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 garantisce agli enti locali la potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, esercitabile con deliberazione dell'organo consiliare;

Visto l'art. 17-bis, c. 2, D.L. 34/2023 con il quale si stabilisce che:

"2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;*
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Attesa pertanto la necessità di approvare lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie di cui all'art. 17-bis, D.L. 34/2023;

Vista la bozza di regolamento predisposta dall'Ufficio Tributi (all. A);

Visto l'art. 17-bis, c. 7, D.L. 34/2023 con il quale si stabilisce che:

“7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonche', nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.”

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie di cui all'art. 17-bis D.L. 34/2023 (all. A);
2. di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Disposizioni Generali – Atti Generali
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
3. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
4. di dare atto che l'allegato regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 7, del decreto legge 34/2023 (convertito in L. n. 56/2023);

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 7, del decreto legge 34/2023 (convertito in L. n. 56/2023).

Con separata votazione, unanime, favorevoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma n. 4 del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di rendere immediatamente operativa l'istituto in oggetto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 467 del 08/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile NERONE FABRIZIO in data 12/07/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 467 del 08/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile NERONE FABRIZIO in data 12/07/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Sindaco D'ANGELO ANTONIO

Il Segretario Comunale
ARDUINO ANNA CLAUDIA



Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI

| | |
|--|---|
| Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> | 2 |
| Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i> | 2 |
| Articolo 3 - <i>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</i> | 3 |
| Articolo 4 - <i>Effetti della definizione agevolata</i> | 3 |
| Articolo 5 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> | 4 |
| Articolo 6 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i> | 4 |
| Articolo 7 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i> | 4 |
| Articolo 8 - <i>Rinuncia al contenzioso pendente</i> | 5 |
| Articolo 9 - <i>Entrata in vigore</i> | 5 |

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi, relativi al periodo indicato al comma 2, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata, il debito deve risultare da ingiunzioni di pagamento emesse entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. La SO.G.E.T. S.p.A., affidataria del servizio di riscossione coattiva per conto del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, su istanza del debitore da presentarsi a partire dal 1° settembre 2023 comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata. La Soget S.p.A. metterà a disposizione degli utenti un portale web per l'inoltro dell'istanza in via telematica. In alternativa i contribuenti potranno presentare l'istanza presso gli sportelli SO.G.E.T. presenti sull'intero territorio nazionale ivi compreso lo sportello ubicato presso la sede Municipale di San Valentino in A.C. in Via Fiume n. 4.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta alla SO.G.E.T. S.p.A. la sua volontà di avvalersene rendendo, **entro il 31.10.2023**, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune di San Valentino in A.C. e la SO.G.E.T. S.p.A., mettono a disposizione sui propri siti internet. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento. La Soget S.p.A. metterà a disposizione degli utenti un portale web per l'inoltro della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in via telematica. In alternativa i contribuenti potranno presentare la dichiarazione presso gli sportelli SO.G.E.T. presenti sull'intero territorio nazionale ivi compreso lo sportello ubicato presso la sede Municipale di San Valentino in A.C. in Via Fiume n. 4.

2. La SO.G.E.T. S.p.A., entro il 31.12.2023, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31.01.2024;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di trentasei rate mensili, con scadenza fine mese a partire da gennaio 2024, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento ciascuna delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, e le restanti rate, di pari ammontare, ripartite secondo il seguente schema:

- fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 200,01 a euro 1.000,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 6.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili.

c) l'importo di ciascuna rata non potrà essere comunque inferiore ad € 50,00;

d) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso di interesse legale.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, la SO.G.E.T. S.p.A., indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha

prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dalla SO.G.E.T. S.p.A., le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune e la SO.G.E.T. S.p.A., relativamente ai debiti definibili non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.